



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

REGOLAMENTO COMUNALE CONTRO I MALTRATTAMENTI, SULLA DETENZIONE E LA TENUTA DEGLI ANIMALI

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.
NELLA SEDUTA DEL

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Principi fondamentali, Scopo, campo d'applicazione ed esclusioni

Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali nel Comune di Chignolo d'Isola, la loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.

In particolare si richiama alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*, proclamata presso l'UNESCO il 15.10.1978, ed alla *Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione*, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica ai seguenti animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito:

- pesci
- anfibi
- rettili
- uccelli
- mammiferi

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- ⇒ Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- ⇒ Alle attività di studio o sperimentazione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza delle legislazioni vigenti;
- ⇒ Alle specie selvatiche di vertebrati od invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- ⇒ Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- ⇒ Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art.2

Valori etici e culturali

Il Comune di Chignolo d'Isola, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune di Chignolo d'Isola riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune di Chignolo d'Isola individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 3
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della legge 11/2/1992 n°157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4
Segnalazione e autorizzazione

1. L'attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita previa richiesta da parte dell'interessato e conseguente autorizzazione del competente Ufficio commercio comunale, che a sua volta, acquisirà il preventivo parere del competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario:
 - a) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
 - b) gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
 - c) negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all'ingrosso, toelettature;
 - d) mostre ed esposizioni;
2. Stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico all'interno del centro abitato eventualmente saranno autorizzate in deroga, previa valutazione caso per caso, ai sensi dell'art. 234 T.U.LL.SS. 1265/1934;
3. Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 12), condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.
A tale proposito, in relazione ai cani, ai gatti e ai furetti si definisce quale "numero limitato di animali" per nucleo familiare un numero di animali non superiore a:

2 cani più eventuale cucciolata fino allo svezzamento e comunque non oltre i 4 mesi;
4 gatti più eventuale cucciolata fino allo svezzamento e comunque non oltre i 4 mesi;
4 furetti più eventuale cucciolata fino allo svezzamento e comunque non oltre i 4 mesi.

Oltre tale numero sarà necessaria l'autorizzazione comunale

Art. 5

Custodia adeguata dell'animale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per *possessore* colui che detiene l'animale.
2. Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita.
3. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
4. E' vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie.
5. L'uso di mezzi e strumenti di contenzione momentanea è consentito solo se necessario e applicato con modalità corrette, quali definite dal Veterinario ufficiale territorialmente competente.
6. L'utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l'educazione o l'addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili, e comunque ne è vietato l'abuso.
7. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
8. E' vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone; valutazioni caso per caso saranno definite dal Veterinario ufficiale territorialmente competente.
9. Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 6

Nutrizione

Ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati alla specie ed all'età, salvo diversa disposizione del medico veterinario.

Art. 7

Cura

1. Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali, oppure prende altri adeguati provvedimenti.
2. Il possessore deve provvedere affinché gli animali feriti o malati ricevano immediatamente un trattamento appropriato.

Art. 8

Ricovero

1. I requisiti per l'attivazione delle strutture di cui all'art. 3, e per chiunque detenga animali da compagnia dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento, e devono essere finalizzate a:
 - prevenire la diffusione di malattie;

- prevenire l'insorgere di inconvenienti igienici;
 - garantire il benessere degli animali rifornendoli di cibo e acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata, assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - garantire la tutela di terzi da aggressioni
 - impedire la fuga degli animali
2. Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie.
 3. Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale, come codificato dalle normative vigenti.
 4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali ospitati possano reggersi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.

Art. 9

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

Art. 10

Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero animali autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11

Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte autorizzate e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'azienda sanitaria locale, sono obbligati a segnalare all'amministrazione comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

CAPITOLO II

ANIMALI DOMESTICI

Art. 12 **Specie domestiche**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali *da reddito* (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici) e gli animali genericamente definiti *da affezione o compagnia* (cani, gatti e altre specie normalmente tenute in ambito domestico quali ad esempio conigli nani, cavie domestiche, scoiattoli giapponesi, ratti, cincillà, criceti dorati o russi, gerbilli della mongolia ecc.)

Sezione I – Animali da reddito

Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 13 **Detenzione degli equidi**

1. Le dimensioni minime dei ricoveri sono definite nell'*allegato 1 (equidi)* del presente Regolamento.
2. Qualora gli equidi siano custoditi in recinti all'aperto, deve essere previsto un idoneo riparo.

Sezione II – Animali d'affezione

Art. 14 **Cani**

1. I cani tenuti in locali, boxes-recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all'aperto. Ogni altro requisito è definito nell'*allegato 2 (cani)* del presente Regolamento.
2. Tenere cani alla catena deve, per quanto possibile, essere evitato. Qualora si renda necessario, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di adeguata lunghezza; ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere. In ogni caso dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. E' vietato l'allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.
3. E' ammesso tenere animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni per non più di otto ore giornaliere, purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
4. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
5. I cani devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dalle ordinanze sindacali specifiche in materia. I cani possono essere lasciati senza guinzaglio e

museruola esclusivamente in condizioni di sicurezza e sotto la responsabilità del possessore.

6. I cani con proprietario sconosciuto rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune di Chignolo d'Isola devono essere segnalati per la successiva cattura alla Polizia Locale.
7. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore.
8. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
9. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente segnalate con appositi cartelli.
10. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
11. Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani e per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.
12. Così come disposto dalla circolare 56/san/02 del 20/12/2002 e dalla nota 45583 del 22/08/2003 della Regione Lombardia, da dicembre 2003 chi detiene un cane a scopo affettivo o ne entri in possesso dovrà iscriverlo all'anagrafe canina regionale entro 15 giorni dall'entrata in possesso, i cuccioli dovranno essere iscritti entro i primi 45 giorni di vita.

Art. 15 Gatti

1. definizione dei termini usati nel presente articolo:
 - ⇒ Per "*gatto libero*" si intende un animale che vive in libertà di solito insieme ad altri gatti.
 - ⇒ Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
 - ⇒ La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "*gattaio*" o "*gattaia*"
2. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
3. I gatti non liberi ricoverati in gabbie o locali, devono poter disporre degli spazi descritti nell'*allegato 3 (gatti)* del presente Regolamento.
4. I ricoveri per gatti nei gattili devono essere muniti di contenitori per gli escrementi, devono essere dotati di un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
5. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.
6. Di norma le colonie feline che vivono in libertà sul territorio non possono essere spostate dal luogo dove si sono stabilite, salvo espressa previsione del Sindaco, previo parere del Veterinario ufficiale territorialmente competente. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere, come previsto dalla normativa vigente.

7. Le colonie feline sono tutelate dal comune di Chignolo d'Isola che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 638 del codice penale.
8. i gattai, le gattaie o Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in libertà sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove sono alimentati i gatti dopo ogni pasto. E' fatto divieto di depositare il cibo per lunghi periodi di tempo durante la giornata.

Art. 16 Volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. Si dovrà provvedere inoltre alla periodica pulizia delle gabbie dagli escrementi.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) Per uno e fino a due esemplari adulti: Il lato maggiore della gabbia dovrà essere di cinque volte e il lato più corto di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 17 Animali acquatici

- 1 gli animali acquatici, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2 Il volume dell'acquario dovrà essere proporzionale alla tipologia e alle esigenze etologiche degli animali acquatici che ospita. In ogni caso è vietato l'uso di contenitori sferici o con pareti curve di materiale trasparente. Il volume minimo comunque non dovrebbe essere inferiore ai 25 Litri.
- 3 In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 18 Altre specie tenute in ambito domestico

Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, tartarughe, ecc. devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli mammiferi più frequentemente

commercializzati sono definiti specifici requisiti nell'*allegato 4 (piccoli mammiferi)* del presente Regolamento.

CAPITOLO III ANIMALI SELVATICI ED ESOTICI

Art. 19 Definizione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali eccettuati quelli domestici così come definiti dall'art. 12.

Art. 20 Condizioni di custodia

1. Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d'origine in applicazione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale vigente in materia; devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel precedente Capitolo 1.
2. E' vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.

CAPITOLO IV DIVIETI

Art. 21 Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli e le mostre mercato/esposizioni che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.

In particolare sono vietati:

- a) i combattimenti tra animali;
- b) l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
- c) le corride;
- d) le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate;
- e) altre manifestazioni simili.

Art. 22 Premi vincita

E' fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività. La norma di cui al presente punto non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte nel registro del volontariato e degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 23 Esibizione di animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare o esibire animali durante la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici saranno ricoverati presso strutture autorizzate.
2. E' vietato ad Enti ed Associazioni esibire animali con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al successivo Capitolo V.

Art. 24 Vendita di animali, registrazione della movimentazione

1. L'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o altre strutture, deve essere condizionata all'attento rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
2. I commercianti e i gestori di strutture che detengono mammiferi devono dotarsi di registro di carico e scarico, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 5 giorni lavorativi.
3. Sul registro i dati relativi agli animali devono essere riportati in modo da consentirne l'identificazione.

Art. 25
Pratiche vietate

1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
 - b) lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, specialmente in caso di temperature ambientali elevate o rigide;
 - c) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione e confort fisico;
 - d) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli.
E' fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.
 - e) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.
 - f) Tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
 - g) E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore.
 - h) Isolare animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole anche se poste all'interno dell'appartamento.
2. E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con pavimentazione tale da arrecare danno o malessere all'animale, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.
3. Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) è fatta eccezione per motivazioni sanitarie documentate.

CAP. V

ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI

Art. 26 **Autorizzazioni**

1. Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Chignolo d'Isola, deve richiedere l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali (ufficio commercio e ufficio tecnico), che a loro volta, acquisiranno il preventivo parere dei competenti servizi della ASL di competenza con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura, corredando la domanda coi documenti previsti nell'allegato 5 del presente Regolamento.
2. Per i raduni di cani o gatti accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune ed ai Servizi Veterinari della ASL almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Art. 27 **Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti.**

1. Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata inferiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti nell'*allegato 6* al presente Regolamento.
2. Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata superiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti negli *allegati 2 e 3* al presente Regolamento, in relazione alla specie interessata.

Art. 28 **Prescrizioni**

1. Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.
2. Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.
3. E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
4. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d'imbrattamento.
5. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia, che gli animali stessi.
6. Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali.

7. Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici, soggetti compatibili per razza ed età, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico.
8. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine di negozi e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con condizioni di temperatura e illuminazione adeguate.

Art. 29

Identificazione

1. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere stati preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno inoltre essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.
3. Per tutte le altre specie animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente. In particolare gli animali definiti pericolosi ai sensi della Legge 07.02.1992, n. 150 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione di cui alla Convenzione di Washington e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30

Limite di età

Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

Art. 31

Registri

E' fatto obbligo per i titolari delle manifestazioni di munirsi di un registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della manifestazione.
Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

Art. 32

Trasporto

1. Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e autorizzati ove previsto dalla normativa vigente in materia.
2. E' vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.

Art. 33

Trattamenti sanitari

1. I cani e i gatti esposti devono essere stati sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai Servizi

- predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione.

Art. 34
Garanzie e controllo sanitario

1. Il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione.
2. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione ed essere esposte in luogo visibile all'esterno della struttura.
3. L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.
4. Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.
5. Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori.
6. Sarà cura dell'organizzazione realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.
7. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalato tempestivamente ai Servizi Veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.
8. Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alla normativa vigente in materia.
9. Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
10. La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili costituiscono motivo per la revoca dell'autorizzazione.

CAPITOLO VI ADEGUAMENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 35 Adeguamenti

Le attività già esistenti, di cui all'art. 4 comma 1, dovranno adeguare le proprie strutture in conformità alle norme del presente Regolamento entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 36 Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento

Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

Art. 37 Sanzioni

Ai Sensi dell'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

- a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli **9, 10, 11, 15 (comma 7), 16 (comma 3), 20, 21, 23, 25, 29 (comma 3), 35**, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 166,66 a € 500,00**
- b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli **5, 13, 14 (commi 1 e 2), 15 (commi 3,4,5,6), 16 (comma 2), 17 (comma 3), 18, 22, 24 (commi 1 e 2), 26, 27, 28, 31, 34**, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 133,33 a € 400,00**
- c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli **4 (comma 1 e 2), 6, 7, 8, 14 (commi 3, 4 e 9), 24 (comma 3), 30, 33**, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 116,66 a € 350,00**
- d) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli **4 (comma 3), 14 (commi 8 e 10), 15 (comma 8), 17 (comma 2), 32**, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 83,33 a € 250,00**
- e) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli **14 (commi 5,7 e 12), 16 (comma 1), 17 (comma 1), 29 (comma 1)**, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50,00 a € 150,00**

Art. 38
Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al corpo di polizia municipale, la polizia provinciale, il corpo forestale dello stato, le forze dell'ordine, le guardie zoofile volontarie dell'ente nazionale protezione animali.

Art. 39
Incompatibilita' ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

REGOLAMENTO COMUNALE CONTRO I MALTRATTAMENTI, SULLA DETENZIONE E LA TENUTA DEGLI ANIMALI

ALLEGATI

La detenzione non conforme ai parametri di cui ai seguenti allegati, può essere autorizzata dal Comune di Chignolo d'Isola su parere dei Servizi Veterinari della ASL di competenza, in seguito a motivata richiesta.

ALLEGATO N. 1 EQUIDI

- **Dimensioni minime per ricoveri di equidi.**

		BOX	POSTA
EQUIDI DA CORSA		3m x 3,5m	
EQUIDI SELEZIONATI DA RIPRODUZIONE	Stalloni	4m x 5m	
	Fattrice + redo	4m x 4m	
	Fattrice	3m x 3,50m	
EQUIDI DA SELLA, DA TURISMO, DA MACELLO A FINE CARRIERA. **	Taglia grande	3m x 3,50m	2,20m x 3,50m
	Taglia media	2,50m x 3m	1,80m x 3,00m
	Taglia piccola	2,20m x 2,80m	1,60m x 2,80m

L' altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 2,70 m di media (2,50 per cavalli di taglia piccola) e comunque sarà oggetto di valutazione caso per caso.

- di regola il lato minore è quello frontale.

** Taglia grande = equidi "pesanti" o da traino. Taglia media = equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche

Taglia piccola = equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).

SONO CONCESSE DEROGHE PREVIA RICHIESTA NEL CASO IL CAVALLO DISPONGA GIORNALMENTE DI SPAZI ULTERIORI (PADDOCK, TONDINI, GIOSTRE).

ALLEGATO N. 2 CANI

DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO			
Peso del cane In Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto	Superficie minima adiacente Al box per il movimento del cane	
	mq. per ogni cane	Fino a 2 cani mq. per ogni cane	Oltre a 2 cani mq. per ogni cane
MENO DI 10	1,0	1,5	1,0
DA 11 – 30	1,5	2,0	1,5
PIU' DI 30	2,0	2,5	2,0

NOTA 1: I CANI DEVONO GIORNALMENTE USCIRE ALL'APERTO SECONDO IL LORO BISOGNO

NOTA 2: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

ALLEGATO N. 3 GATTI

A) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
1	BOX	0,60	0,60
2	BOX	1,00	0,60
3	BOX	1,20	0,60
4	BOX	1,30	0,60
5	BOX	2,00	0,60

B) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)

NUMERO GATTI	SUPERFICIE DI SUOLO MQ.	ALTEZZA MINIMA CM.
1	2,00	100
2	2,00	100
3	2,00	150
4	2,50	150
5	3,00	150
6	3,50	180
7	4,00	180
8	4,50	180
9	5,00	180
10	5,50	180

NOTE: IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.

ALLEGATO N. 4 PICCOLI MAMMIFERI (specie indicative ma non esaustive)

A)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	DA 1 A 5 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA')	Mq. 0,35	cm. 40
CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,42	cm. 60

B)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI	Mq. 0,10	cm. 25
TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA	DA 2 A 10 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') OPPURE MASSIMO 4 ADULTI	Mq. 0,16	cm. 40

C)

SPECIE	CATEGORIA	SUPERFICIE	ALTEZZA
FURETTO	MASSIMO 4 CUCCIOLI	Mq. 0,35	cm. 40
FURETTO	MASSIMO 2 ADULTI	Mq. 0,40	cm. 70

NOTE:

**IL RAPPORTO FRA LATO PIU' CORTO E LATO PIU' LUNGO NON DEVE
ESSERE INFERIORE AD UN TERZO.**

PER IL FURETTO SONO NECESSARIE ALMENO DUE ORE AL GIORNO DI PERMANENZA FUORI DALLA
GABBIA.

LE FEMMINE PARTORIENTI O CON CUCCIOLI FINO A 30 GIORNI DI ETA', DI TUTTE LE SPECIE ELENCAE,
DEVONO ESSERE ISOLATE IN GABBIE SINGOLE.

ALLEGATO N. 5 ELENCO DOCUMENTI

- Domanda, debitamente compilata, su modulistica predisposta dal Comune di Chignolo d'Isola
- Pianta planimetrica anche in fotocopia
 - numero 3 copie
 - firma del titolare
 - disposizione spazi e principali attrezzature
- N° 2 marche da bollo da euro 14,62
- Attestazione di pagamento su c/c postale intestato a A.S.L. - - delle tariffe previste, se dovute.
- Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie degli animali che si intendono detenere.
- Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.
- Dichiarazione di un veterinario libero professionista che assicuri la sua presenza, completa di orari.

ALLEGATO N. 6

ESPOSIZIONI DI CANI E GATTI AVENTI DURATA INFERIORE ALLE 48 ORE

NUMERO CANI	UNITA' DI TENUTA	PESO VIVO < 8 KG. MQ.	ALTEZZA CM.	PESO VIVO DA 8KG A 20 KG MQ.	ALTEZZA CM.	PESO VIVO > 20 KG MQ.	ALTEZZA CM.
1	GABBIE	0,60	0,60	1,00	0,80	2,00	120
2	GABBIE	0,60	0,60	1,50	0,80	3,00	120
3	GABBIE	1,00	0,60	2,00	0,80	-	-

NUMERO GATTI	UNITA' DI TENUTA	SUPERFICIE MQ.	ALTEZZA CM.
Max 2	GABBIE	0,60	0,60
da 2 a 5	GABBIE	1,20	0,60